

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DEL
COMUNE DI CASSINA DE PECCHI
CIG:**

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è la gestione sul territorio comunale del Servizio per i Giovani, rivolto alla fascia d'età compresa fra gli 11 e i 25 anni (riconducibile genericamente alle definizioni di pre-adolescenti e adolescenti, con specifiche differenziazioni).

Il Servizio per i Giovani dovrà delineare una progettualità territoriale, sviluppando due specifiche aree di intervento, relative rispettivamente ai pre-adolescenti e agli adolescenti, aventi caratteristiche peculiari e differenziate, seppur con possibilità di interazione e integrazione sinergica.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Per i pre-adolescenti si intende offrire un servizio qualificato e continuativo, incentrato sulla proposta di attività didattiche, ricreative ed educative e, in subordine, di studio assistito; per la fascia adolescenziale si chiede di perseguire, invece, una proposta dinamica, flessibile, in grado di plasmarsi sulle aspettative dei giovani stessi, che sappia, pertanto, dosare attività programmate con una progettualità più aperta e dotata dell'*appeal* necessario ad attirare i giovani del territorio.

Nella concretizzazione di tale servizio l'Ente mette a disposizione i seguenti spazi:

- Il Centro di Aggregazione Giovanile "Nautilus", ubicato a Cassina de' Pecchi, in via Radioamatori;
- La sala di registrazione/sala prove presente nel medesimo edificio, per attività specifiche e mirate, per un monte di n. 40 ore annue gratuite di Sala Prove, comprese di supporto tecnico, la cui definizione puntuale sarà concordata di anno in anno con il servizio Politiche Giovanili;
- Aula scolastica "Atelier creativo digitale" presso la scuola secondaria "G. Falcone" con accesso dal CAG, in orario extra-scolastico.

Il Centro di Aggregazione Giovanile svolge attività che toccano tutti gli ambiti del tempo libero e si traducono sia nell'organizzazione e gestione diretta di proprie iniziative, sia in una serie di collaborazioni con altre realtà del territorio (enti, associazioni, privati, ecc.).

L'Amministrazione Comunale si propone, con il servizio suddetto, di raggiungere i seguenti obiettivi:

- offrire opportunità aggregative, al fine di agevolare la comunicazione interpersonale;
- aiutare l'adolescente nel processo di definizione della propria identità personale, coltivandone la dimensione affettiva, sociale, civica, culturale e ricreativa;
- favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità locale, il protagonismo creativo e sostenere i giovani nei loro percorsi di studio e lavoro;
- fornire un luogo, degli spazi e dei momenti di aggregazione e di organizzazione delle attività;
- facilitare il contatto degli adolescenti con esperienze formative e relazionali di vario genere attivate sul territorio comunale e circostante, anche in collaborazione con altre realtà organizzate operanti, direttamente o indirettamente, nell'area delle attività socio-culturali e ricreative;
- promuovere percorsi di animazione e promozione del territorio, mediante il sostegno dei gruppi formali e informali, anche attraverso un forte decentramento delle attività;
- organizzare il raccordo tra le agenzie educative, proponendosi alla comunità locale e alle famiglie come punto di sinergia, competenza ed attivazione di risorse;
- prevenire eventuali forme di emarginazione;

- proseguire nell'attuazione della rete territoriale dei servizi e dei progetti indirizzati ai giovani, sia in ambito comunale che in ambito extraterritoriale, con particolare riferimento al territorio afferente all'Accordo di Programma Spazio Giovani Martesana;
- potenziare e facilitare ulteriormente i processi di partecipazione.

Prestazione principale: CPV 92330000-3 servizi di zone ricreative

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le prestazioni principali oggetto del presente capitolato che l'aggiudicatario dovrà garantire sono in sintesi le seguenti:

- gestire gli spazi di via Radioamatori ove è ubicato il CAG Nautilus con particolare attenzione all'accoglienza, all'animazione, alle attività ludico-aggregative ed educative, la vigilanza, l'apertura e chiusura da settembre a luglio di ogni anno, prevedendo il riordino a fine attività giornaliera e la pulizia degli spazi; l'appaltatore dovrà garantire anche la corretta raccolta differenziata dei rifiuti nel rispetto delle modalità utilizzate sul territorio comunale;
- garantire attività strutturate per la fascia pre-adolescenziale e attività semi-strutturate e destrutturate per la fascia adolescenziale, con la logica dell'empowerment per costruire relazioni tra pari; l'attività resta sospesa nel mese di agosto di ogni anno; tutte le attività dovranno essere a "costo zero" per gli utenti e comprensive dei materiali/attrezzature eventualmente necessari;
- progettare, attivare ed attuare azioni sul territorio e negli altri spazi pubblici eventualmente disponibili, perseguendo una proposta flessibile e accattivante;
- costruire un collegamento e un'interazione costanti e strutturati con l'Area Servizi alla Persona e con Spazio Giovani Martesana, collaborando all'attuazione degli obiettivi di anno in anno programmati, prendendo parte agli incontri di rete programmati, alle formazioni condivise con gli altri servizi giovanili di SGM e alle supervisioni, nell'ambito del monte ore previsto;
- assicurare interazioni con le altre Aree dell'Ente (Scuola, polizia locale, ambiente, ecc.) e con eventuali progettualità specifiche attivate dal Comune;
- garantire interazioni e azioni di rete coinvolgendo più soggetti e stakeholders territoriali, dal volontariato, ai gruppi spontanei, alle realtà scolastiche e cooperative che innervano il tessuto cittadino.

Il Centro di Aggregazione Giovanile si configura come un'unità di offerta, a carattere diurno, che persegue gli obiettivi previsti dalla Legge Regionale 1/86, organizzata secondo le specifiche contenute nel Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia 1988/90 e successive modificazioni, rivolta indicativamente ai giovani dai 14 ai 25 anni con finalità di sviluppo di esperienze di prevenzione e di aggregazione. L'appaltatore dovrà concepire la propria progettualità e attuarla nel rispetto degli standard minimi funzionali al mantenimento dell'accreditamento del CAG nell'alveo della normativa regionale in materia.

Dovrà essere garantita obbligatoriamente l'apertura del Centro di Aggregazione Giovanile nei seguenti giorni e orari:

- LUNEDÌ e MERCOLEDÌ: dalle ore 16.30 alle 18.30 – Servizio pre-adolescenti
- il MARTEDÌ: dalle 13.30 ALLE 18.30 – Servizio pre-adolescenti
- DA LUNEDÌ a DOMENICA – servizio adolescenti (orari da definire e modulare in sede progettuale di offerta tecnica) e/o aperture ulteriori per preadolescenti

Il funzionamento previsto è su 43 settimane annue. **Sono previste sospensioni delle attività nel periodo delle festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo.**

La proposta oraria e settimanale dovrà essere evidenziata dall'appaltatore in sede di proposta tecnica e calibrata sul progetto, quale elemento strategico di perseguimento degli obiettivi del servizio. Gli orari di apertura del CAG dovranno essere articolati da lunedì a domenica compresi, in fascia pomeridiana e serale (in occasione di eventi o attività specifiche anche al mattino), con possibile accesso anche di adolescenti e pre-adolescenti nei medesimi giorni e orari (purché differenziando spazi e attività).

L'unico vincolo di base posto riguarda il rispetto dei 3 giorni della fascia preadolescenziale sopra evidenziati nel corso dell'anno scolastico (non nei periodi di vacanza e fatto salvo eventuali modifiche disposte dall'Istituto Comprensivo nell'articolazione oraria suddetta che riguarda attualmente solo l'a.s. 2022/2023) e la garanzia di un orario di apertura complessivo (pre-adolescenti e adolescenti) del CAG non inferiore a 18 ore settimanali (in

orario di apertura le attività potranno essere eseguite sia all'interno del centro sia in altri spazi o all'esterno, previa specifica comunicazione).

La modalità di esecuzione del servizio è:

- a) **a corpo** relativamente alla copertura settimanale del limite minimo di n.18 ore di apertura del servizio per 43 settimane annuali, con compresenza di n.2 educatori, più l'attività di coordinamento, comprendenti le attività di pulizia e riassetto degli spazi, di apertura/chiusura, custodia e vigilanza, promozione del servizio e quanto altro sopra elencato nel quadro prestazionale minimo.

Profilo	Ore settiman.	Settimane annue	Tot.ore anno
n. 1 educatore professionale	18,00	43,00	774,00
n. 1 educatore professionale	18,00	43,00	774,00
n.1 Coordinatore	6,00	43,00	258,00
Totale annuo			1.806,00
Totale triennio			5.418,00

- b) **a misura**, compatibilmente alla proposta tecnica offerta e alle attività ritenute d'interesse dell'ente e pertanto realmente attivate in sede di ratifica e approvazione del **Piano di lavoro annuale**, il tutto non eccedente i limiti annuali di ore uomo (educatore/libero professionista) pari a **1.376,00 annui** (in cui saranno ricompresi annualmente le ore mensili di supervisione per gli educatori pari a 2h/mese per ciascun educatore e le ore di eventuali formazioni di Spazio giovani Martesana pari a un massimo di 8 ore annue per ciascun educatore):

Profilo	Ore settiman.	Settimane annue	Tot.ore anno
Educatori integrativi/esperti	28,00	43,00	1.204,00
Monte ore max annuo			1.204,00
Monte ore max triennio			3.612,00

Nel monte ore settimanale complessivo è compresa sia l'attività diretta con l'utenza che indiretta, con riferimento a tutte le prestazioni soprariportate.

All'interno del monte ore dovranno essere ricomprese obbligatoriamente le seguenti ore relative agli appuntamenti periodici previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma Spazio Giovani Martesana (attività indiretta):

- rete di Zona Spazio Giovani Martesana: **n.6 incontri annui da 3 h ciascuno** per un totale di 18 ore annue – alla rete di zona prende parte di norma il solo coordinatore;
- supervisione: – n. 2 ore mensili per ciascun operatore
- eventuali ore di formazione promosse da Spazio Giovani Martesana: da definire, comunque non superiori a ore 8 annuali.

L'elaborato progettuale dovrà indicare le modalità di interazione delle diverse risorse professionali richieste e delle diversificate funzioni ed attività previste.

Le figure professionali coinvolte dovranno essere complessivamente inquadrare nell'elaborato progettuale.

Il materiale di uso e consumo quotidiano, il materiale di pulizia, i supporti informatici ed operativi di ogni genere dovranno essere assicurati dal soggetto gestore del servizio e sono compresi nel valore contrattuale complessivo.

Relativamente all'azione con i pre-adolescenti nei 3 giorni obbligatori le attività dovranno essere articolate nel seguente modo:

13.30-15.30 Spazio mensa – Attività di sorveglianza – 2 operatori (rapporto 1:15)

15.30 -16.30 Attività educativa/laboratoriale – 2 operatori (rapporto 1:15)

16.30-17.30 Studio assistito - 2 operatori (rapporto 1:15)

17.30- 18.30 Attività educativa/laboratoriale – 2 operatori (rapporto 1:15)

Pertanto l'attività di studio assistito non dovrà occupare uno spazio superiore ad 1 ora/die.

Il materiale di uso e consumo quotidiano, il materiale di pulizia, i supporti informatici ed operativi di ogni genere dovranno essere assicurati dal soggetto gestore del servizio e sono compresi nel valore contrattuale complessivo.

A decorrere dalla data di inizio del servizio, appositamente comunicata dal Comune, l'appaltatore dovrà consegnare entro 15 giorni dalla attivazione del servizio il **Piano di Lavoro annuale** affinché venga approvato. Tale strumento va a definire nel dettaglio operativo le azioni e i progetti realmente attivati in accordo con l'Ente, partendo da quanto proposto in sede di offerta tecnica e dalle esigenze eventualmente manifestate dal committente. Il piano di lavoro, pertanto, dovrà tener conto delle indicazioni del Comune e delle attività scaturenti dal progetto tecnico presentato. Il Piano di lavoro dovrà contenere una proposta di pianificazione del servizio e dovrà esserne assicurato il rispetto, fornendo gli stati avanzamento trimestrali e segnalando tempestivamente gli eventuali scostamenti. L'esecuzione e il controllo del servizio devono avvenire con un'attività continua di pianificazione e consuntivazione.

La consuntivazione delle attività deve avere cadenza trimestrale e, in particolare, evidenziare le attività concluse. Tutto il materiale prodotto in esecuzione del servizio sarà di esclusiva proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente. Tutti i documenti realizzati nell'ambito del servizio (piano di lavoro, stato avanzamento delle attività/servizi del Piano, consuntivazione attività, relazioni etc.) devono essere particolarmente curati negli aspetti di comprensibilità, accuratezza, adeguatezza, aderenza e modificabilità.

Nel corso delle attività e del servizio, potranno essere individuate altre tipologie e contenuti di documenti/prodotti da consegnare i cui contenuti saranno congiuntamente concordati.

Gli eventuali rilievi sui documenti saranno comunicati dal Comune assegnando il termine per effettuare le modifiche. L'appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento dei documenti senza oneri aggiuntivi per il Comune.

ART. 3 – LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE

Per svolgere le prestazioni previste dal presente capitolato, il Comune di Cassina de Pecchi concederà in comodato d'uso gratuito all'appaltatore i locali del CAG di via Radioamatori, completi di arredi ed attrezzature.

Prima dell'avvio dell'appalto, i rappresentanti dell'Ente e della ditta appaltatrice provvederanno a sottoscrivere un verbale di consegna dei locali e dei beni che verranno concessi in uso per l'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto. Nel verbale di consegna verranno descritte in forma esauriente:

- tipologia e stato manutentivo dei locali/impianti concessi in uso;
- tipologia, quantità e qualità dei beni strumentali/attrezzature/arredi.

Le responsabilità contrattuali decorreranno dalla firma del verbale di consegna ed avranno termine alla scadenza del Contratto. Per tutta la durata dell'appalto detta sede sarà destinata esclusivamente al servizio di che trattasi. Pertanto l'Appaltatore viene nominato custode di questa sede per tutta la durata dell'appalto, dovendo comunicare tempestivamente al Comune ogni necessità di intervento sulla stessa.

E' fatta salva la facoltà del Comune di modificare la sede ove si svolge il servizio, così come, previa comunicazione all'appaltatore, è fatta salva la possibilità del Comune di utilizzare temporaneamente per propri scopi istituzionali la sede assegnata.

L'ingresso ai locali dovrà essere consentito al personale dell'Amministrazione Comunale e/o di terzi debitamente autorizzati dalla stessa.

Sui locali, le attrezzature e gli impianti messi a disposizione, l'appaltatore non potrà vantare nessun diritto se non, per la durata del rapporto contrattuale, l'uso gratuito degli stessi.

Al termine dell'appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà riconsegnare i locali/arredi/attrezzature e comunque quanto messo a sua disposizione dall'Amministrazione nelle medesime condizioni rilevate all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Con apposito verbale, sottoscritto dalle parti, sarà formalizzata la riconsegna.

Le eventuali difformità riscontrate rispetto ai corrispondenti verbali di consegna saranno oggetto di valutazione economica e gli importi saranno addebitati alla Ditta aggiudicataria, anche mediante l'incameramento parziale o totale della cauzione oppure richiedendone la sostituzione.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a **base d'asta** per l'esecuzione del servizio è pari a **€ 214.413,48 oltre iva, oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero**. L'importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto. Il valore della manodopera, ai sensi dell'art. 23 c.16 del D. Lgs. 50/2006 è stimato in € 190.699,35 rispettando i minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Le prestazioni descritte saranno remunerate in parte a corpo e in parte a misura.

Le attività a canone, verranno remunerate mediante corrisponsione di un corrispettivo, liquidato periodicamente (mensilmente). L'effettivo valore del corrispettivo, riferito a dette attività, sarà in ogni caso quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore sull'importo posto a base di gara.

Le attività a misura, verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione e della quantità di detta erogazione, con riferimento al prezzo unitario sotto indicato ed al netto della percentuale di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di gara.

4.1 Corrispettivo “a corpo”.

€ 129.459,24 oltre iva, a cui verrà dedotto il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara per le prestazioni remunerate “a corpo”, per l'intero periodo di durata del servizio, in modo forfettario e onnicomprensivo.

Alla definizione dell'importo contrattuale per la parte a corpo, come detto, si perverrà mediante l'applicazione, al succitato importo “a corpo”, posto a base d'asta, del ribasso unico percentuale, formulato in sede di gara.

4.2 Corrispettivo “a misura”

€ 84.954,24 oltre iva per la prestazione, descritta all'art. 2. La prestazione sarà remunerata a misura sulla base delle attività effettivamente attivate e contenute nel Piano di Lavoro annuale approvato, con il corrispettivo unitario contrattuale, derivante dal corrispettivo unitario orario per educatore posto a base di gara, pari a €. 23,52 orarie al netto d'iva, diminuito del ribasso percentuale unico praticato in sede di gara.

Prestazione a misura	Corrispettivo unitario orario netto	Stima monte ore annuo	Stima monte ore triennale
Ore educatori professionali/esperti	€. 23,52	1.204,00	3.612,00

L'importo unitario è comprensivo sia del costo del personale adibito al servizio che degli altri costi di gestione legati alla prestazione.

Si specifica che l'indicazione quantitativa del monte ore annuo/triennale ha valore puramente indicativo e di limite massimo da non valicare ai fini della formulazione dell'offerta, pertanto, la quantificazione riportata nella colonna “Stima monte ore annuo” non costituisce vincolo da parte dell'Amministrazione appaltante e sarà definita solo in sede di Piano di Lavoro annuale approvato.

Alla definizione del **corrispettivo contrattuale per la parte a misura**, come detto, si perverrà mediante l'applicazione, al succitato prezzo unitario “a misura”, posto a base d'asta, del ribasso unico percentuale, formulato in sede di gara. Per le prestazioni a misura di cui sopra sarà corrisposto il relativo importo orario al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per le ore effettivamente svolte.

Art. 5 - DURATA

L'appalto avrà una durata di trentasei (36) mesi, a decorrere dall'avvio del servizio. Le prestazioni decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'articolo 19 del DM 49/2018 a firma del Rup e dell'appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione ed inviato via pec all'appaltatore non viene restituito entro tre giorni, via pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato un nuovo termine, decorso inutilmente il quale il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, se prestata. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

Il Comune ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Il Comune visto l'articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016 e l'articolo 8 lettera a) del DL 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Comune e dell'appaltatore anche in pendenza della stipula del contratto previa costituzione e deposito presso il Comune da parte dell'appaltatore della garanzia definitiva e della polizza assicurativa previsti nel presente atto.

Art. 6 - PROFILI PROFESSIONALI

L'Appaltatore deve garantire che ogni unità lavorativa impiegata nella gestione del servizio sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti. Il possesso dei requisiti minimi richiesti deve essere attestato sui curriculum vitae resi disponibili al Comune.

Il Comune si riserva di effettuare colloqui di verifica della corrispondenza di quanto emerge dai curriculum vitae con i requisiti minimi previsti nel presente atto e dell'idoneità di svolgimento delle attività del personale che l'appaltatore propone di impiegare per il servizio. Qualora l'esito delle verifiche non sia positivo il Comune si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione della risorsa. L'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della risorsa ritenuta non adeguata entro 7 giorni dalla richiesta. E' necessaria la presenza continuativa dello stesso personale per tutta la durata del servizio. Le eventuali sostituzioni di personale durante l'esecuzione del servizio dovranno essere concordate preventivamente con il Comune. La sostituzione richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell'appaltatore.

Il personale nell'espletamento del servizio deve osservare tutti gli accorgimenti per garantirne la massima economicità e l'uso corretto delle attrezzature.

Gli educatori del Centro di Aggregazione Giovanile, oltre ai requisiti professionali, debbono possedere i seguenti requisiti attitudinali e competenze:

- ottime capacità di comunicare con i giovani, di cogliere le dinamiche di gruppo e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- ottime capacità relazionali e di mediazione, oltre che di ascolto per favorire le sinergie e integrazione fra i diversi ambiti e realtà che si occupano delle politiche giovanili nel territorio;
- ottime capacità di individuare ed accogliere le proposte provenienti dagli utenti e dai gruppi giovanili esistenti nel territorio relativamente alle attività da realizzare;
- ottime capacità organizzative;
- buone capacità di lavorare in equipe per realizzare programmi di rete nel territorio;
- buona conoscenza dei programmi informatici più in uso;
- capacità ludico – ricreative e di organizzazione e gestione di laboratori o giochi organizzati.

Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.

<u>Coordinatore</u>	
PROFILO <ul style="list-style-type: none"> • Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione, servizio sociale, psicologia o equipollente; oppure • Diploma di secondaria superiore con anzianità lavorativa di coordinamento in Servizi CAG o politiche giovanili attinenti di almeno cinque anni. 	RUOLO <p>Garantisce il coordinamento dell'intero team di lavoro, assicurando piena coerenza con le linee strategiche definite in accordo con il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.</p> <p>Garantisce l'efficacia, l'efficienza e la tempestività delle attività poste in essere nel Piano di Lavoro e si fa promotore di nuove iniziative da sottoporre all'Ente.</p> <p>Coordina le attività funzionali alla realizzazione della progettualità.</p> <p>Partecipa a tutte le fasi di sviluppo ed implementazione dei progetti e degli interventi, verifica i tempi e i modi necessari alla loro realizzazione. Si tratta quindi di un ruolo particolarmente complesso, che deve necessariamente abbinare competenze di tipo tecnico ad altrettanto indispensabili competenze di tipo manageriale ed interpersonale.</p>

<u>Educatore professionale</u>	
PROFILO <ul style="list-style-type: none"> • Diploma di laurea in scienze della formazione o educazione o equipollenti; oppure • diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno cinque anni di esperienza documentata in servizi analoghi a quelli oggetto di gara; 	RUOLO <p>Contribuisce alla corretta esecuzione degli interventi ricompresi nel servizio apportando le proprie conoscenze tecniche e specialistiche nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti.</p> <p>Produce la documentazione e le analisi a supporto del controllo di consuntivazione degli interventi effettuati.</p> <p>E' in grado di operare in team e di rapportarsi sia con il referente comunale per le politiche giovanili, sia con gli utenti del servizio.</p> <p>Di volta in volta, a seconda della tipologia di interventi affrontati, saranno necessarie professionalità e competenze tecniche specifiche.</p>

Potranno essere ovviamente previste figure integrative di esperti su attività di tipo laboratoriale/corsistico ecc., nel rispetto del monte ore definito e dei costi posti a base di gara, senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'ente.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Per il servizio di cui al presente appalto il Comune provvede:

- a mettere a disposizione gli attuali spazi opportunamente attrezzati, il cui dettagliato inventario verrà predisposto e consegnato all'Appaltatore;
- gli interventi di manutenzione straordinaria;
- gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono e internet
- a verificare la possibilità di mettere a disposizione strutture comunali esterne per attività sportive, ludiche, culturali, ricreative nell'ambito del Piano di Lavoro ratificato.

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Per il servizio di cui al presente appalto l'appaltatore provvede a:

- le spese per il personale utilizzato per la gestione del servizio, comprensive delle eventuali sostituzioni in caso di assenza;
- la manutenzione ordinaria degli spazi concessi in uso;
- l'acquisto di materiale igienico e di pronto soccorso;

- il materiale di cancelleria, quello ludico, didattico, informatico e ogni altro materiale/attrezzatura funzionale e necessaria allo svolgimento delle attività programmate;
- le pulizie (e relativi materiali) e il riassetto giornaliero, oltre allo svolgimento della raccolta dei rifiuti con la modalità differenziata prevista a livello territoriale;
- ogni e qualunque altra spesa non specificatamente posta a carico del Comune.

Il servizio di che trattasi dovrà essere svolto ed organizzato dall'appaltatore con proprie risorse, mezzi e personale, secondo quanto contenuto nel presente capitolato ed in tutti gli atti di gara (disciplinare, contratto) così come integrati da quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e nei successivi piani di lavoro redatti in sede di esecuzione.

L'appaltatore è tenuto a nominare un proprio referente responsabile nei confronti del Comune, che abbia la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore.

A tale referente il Comune comunicherà a tutti gli effetti gli ordini verbali e scritti inerenti l'appalto. A tal fine l'appaltatore si impegna, entro tre giorni dall'attivazione del presente appalto, a rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del suddetto Referente. L'appaltatore dovrà assicurare la reperibilità del proprio Referente durante l'orario d'ufficio dell'Area Comunale. Tale risorsa individuata dall'appaltatore non comporterà alcun onere aggiuntivo per il Comune.

Oltre a quant'altro specificatamente previsto negli articoli del presente capitolato, restano a carico della ditta aggiudicataria i seguenti oneri:

- rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
- la custodia dei locali del CAG, delle attrezzature e degli arredi, per tutto il periodo di utilizzo, con il rimborso per eventuali danni subiti dal Comune;
- la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario ed ogni altra spesa di gestione connessa alle attività oggetto del servizio;
- le spese per la pubblicizzazione dei servizi e delle iniziative, sulla scorta del progetto realizzato, previa autorizzazione da parte del Comune, con esplicita evidenziazione dei loghi del Comune, del CAG e di Spazio Giovani Martesana;
- il controllo che tutte le norme igieniche, anche per la somministrazione di alimenti e bevande in caso di uscite od altri eventi, vengano rigorosamente rispettate dagli operatori e da eventuali terzi autorizzati;
- il controllo e gli interventi per un corretto comportamento degli operatori e dei frequentanti, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, in quanto ogni prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;
- l'ottenimento preventivo, nella forma scritta, e la custodia delle autorizzazioni dei genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale dei minori in caso di uscite, gite, pubblicazioni di materiale fotografico/video, ecc. e comunque in ogni caso in cui detta autorizzazione debba essere richiesta per legge o motivi di opportunità la prevedano;
- l'ottenimento di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per gestire attività e manifestazioni per le quali gli stessi siano previsti dalla normativa vigente o che verrà emanata nel corso d'appalto;
- provvedere, sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., la completa sicurezza degli operatori addetti e dei frequentanti durante l'esercizio dell'incarico e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo a proprio carico tutti gli interventi provvisori, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;
- adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio o emergenze in genere;
- ai fini di quanto sopra, l'aggiudicatario dovrà comunicare, all'inizio dell'incarico, il nominativo del responsabile della sicurezza;
- a fornire, prima dell'inizio dell'attività, copia delle attestazioni di frequenza ai corsi di formazione in materia di antincendio e di primo soccorso del proprio personale impiegato nel servizio stesso e al trattamento dei dati personali;
- monitorare l'attività producendo una reportistica periodica analitica e congruente;
- realizzare un'azione di marketing per far conoscere le attività, le opportunità, le progettazioni anche in collegamento con gli altri soggetti che sul territorio lavorano per e con i giovani.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le prestazioni rese dall'appaltatore verranno liquidate mensilmente (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione), contro presentazione di fatture da vistarsi dal competente ufficio e da liquidarsi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Prima di procedere ad effettuare ogni fatturazione, l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune una nota pro-forma con indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate e per le attività a misura delle ore svolte, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Comune. Il Comune entro il termine di 7 giorni solari, previo accertamento delle prestazioni effettuate e della regolarità delle stesse in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5 % di cui all'articolo 30 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 e provvede all'emissione del certificato di pagamento. Ottenuto l'importo del relativo certificato di pagamento, l'appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura. Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolare fattura, corredata dal rendiconto sull'andamento del servizio e previa verifica del certificato attestante la regolarità contributiva (DURC). La liquidazione sarà effettuata nei termini di legge. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore, eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva e previa costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5 % di cui sopra. Anche il pagamento del saldo sarà effettuato ai sensi della legge 136/2010 e con le modalità sopra indicate. Il Comune in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Comune e dovranno seguire le modalità per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle quali l'appaltatore si impegna ad attenersi. Nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. Nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento del Comune della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'appaltatore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La

dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, e dovrà pervenire al Comune entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Comune. Nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241, se ritenuto applicabile, , l'appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione del/i servizio/i, devono trasmettere al Comune ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: a) le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;b) l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche all'appaltatore.

In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, Il Comune provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

I predetti obblighi non trovano applicazione qualora l'appaltatore e le imprese subappaltatrici comunichino al Comune il possesso della certificazione Durf rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

Art. 10 - GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO

Le attività ricomprese nel servizio di cui trattasi, dovranno essere svolte attuando il Piano di Lavoro annuale approvato.

La programmazione, la verifica ed il controllo dell'attività sopracitate, saranno effettuate dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona o da personale comunale delegato. Saranno previsti periodici incontri con il personale impiegato, il Responsabile dell'Area, l'Assessore alle Politiche Giovanili con cadenza orientativamente trimestrale, o più frequentemente su motivata richiesta delle parti interessate, il tutto con l'obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del Piano di Lavoro Annuale approvato.

Art. 11 - UTILIZZO DEL PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore si impegna ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione, per qualsiasi motivo, dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione dell'operatore assente con personale in possesso dei necessari requisiti. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati al Comune prima che le relative prestazioni abbiano inizio. In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione degli operatori, onde evitare difficoltà di rapporto con l'utenza, e al fine di conservare i rapporti umani instauratisi tra questa e l'operatore.

Resta inteso, in ogni modo, che il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore ed il personale dipendente.

Riguardo al personale impiegato, l'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e a osservare gli eventuali regolamenti adottati dal Comune;
- b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose del Comune e/o di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno.

L'Appaltatore, qualora per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale rispetto a quello di cui si avvale, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, compatibilmente con l'organizzazione di impresa prescelta dall'Appaltatore stesso. L'appaltatore si impegna a rispettare il progetto di assorbimento del personale, allegato all'offerta tecnica, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) e a dare successiva attuazione, quale specifico obbligo contrattuale, al medesimo. Il Comune monitorerà durante l'esecuzione del contratto il rispetto da parte dell'appaltatore del progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale. Per le finalità di cui sopra l'appaltatore si obbliga, a fornire al Comune, con cadenza semestrale, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della legge 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente ecc. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 108 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, l'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto progetto di assorbimento, previa valutazione da parte del Comune della gravità dello stesso, potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Negli atti progettuali vi è un documento che espone i dati relativi al personale utilizzato nel contratto di appalto in corso di esecuzione

Art. 12 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- a) non apportare, in autonomia, modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato;
- b) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

Il Comune ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori il cui comportamento arrechi disservizio.

Date le caratteristiche e la valenza relazionale del servizio oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si impegna a garantire, per tutto il periodo contrattuale la continuità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over. L'Appaltatore si impegna altresì a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale incaricato, che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

In caso di scioperi o assemblee del proprio personale è fatto obbligo all'aggiudicatario di darne notizia al Comune almeno 5 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero o per l'assemblea sindacale. In ogni caso l'Impresa appaltatrice deve rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Tutti gli operatori impiegati dall'appaltatore, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti, dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcuna spesa a carico del Comune, corsi di aggiornamento, organizzati annualmente dall'appaltatore su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti da assistere.

Gli operatori, inoltre, dovranno partecipare ai momenti formativi ulteriori eventualmente attivati dall'Accordo di Programma Spazio Giovani Martesana, nell'ambito del monte ore accordato e per un'incidenza non superiore alle 8 ore annuali.

L'appaltatore, in sede di offerta tecnica, potrà proporre attività formative specifiche e arricchenti, che dovranno essere aperte alla partecipazione di tutti gli operatori dei servizi giovanili dei Comuni aderenti a Spazio Giovani Martesana.

Art. 14 - VOLONTARIATO

L'impiego di operatori volontari da parte dell'appaltatore viene riconosciuto e stimolato purché effettuato sotto la esclusiva responsabilità dell'appaltatore e con manleva per il Comune.

La ditta dovrà comunicare al Comune l'eventuale utilizzo di personale volontario, indicando il ruolo, l'ambito e le modalità dell'utilizzo stesso.

Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste.

L'utilizzo dei volontari, pertanto, deve essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

Art. 15 - SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Relativamente al GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), l'appaltatore si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e successive modifiche ed integrazioni, anche operate a livello nazionale. Gli operatori dell'appaltatore garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie, ai servizi oggetto del presente appalto. L'appaltatore comunica inoltre al Comune il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali, in sede di presentazione della documentazione per partecipare alla procedura di gara. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento dei dati personali dell'appaltatore viene nominato responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta appaltatrice in esecuzione del contratto. L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dell'Amministrazione, in particolare esso:

- a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- c) non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- d) non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all' Ufficio Politiche Giovanili del Comune entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- e) dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso

ART. 16 - D.Lgs. 81/2008 - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile della sicurezza.

In ogni caso si è operata una valutazione circa l'eventuale esistenza di rischi da interferenza e si è verificata la non sussistenza degli stessi e quindi la non necessità di redazione del duvri, fatto salvo in ogni caso l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in conformità del D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché di eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81 del 09/04/2008)

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro del Comune è l'Ing. Elena Krulcic.

L'appaltatore in ogni caso si obbliga per le prestazioni all'interno dei loghi di lavoro del Comune ai sensi dell'articolo 26 comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente

L'inosservanza della legge in materia di sicurezza di cui al presente atto può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 17 - CONTROLLO DEL SERVIZIO – PENALI

Nel caso in cui l'Aggiudicataria contravvenga ad uno degli obblighi contrattuali sarà soggetta ad una penale per ogni infrazione da € 50,00 a € 1.000,00 in base alla gravità dell'infrazione.

In particolare, fra le possibili, vengono evidenziate le seguenti penalità:

- €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Piano di Lavoro, rispetto al limite temporale fissato nel presente capitolato;
- €. 500,00 per ogni scostamento verificato rispetto al Piano di Lavoro approvato;
- €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle rendicontazioni concordate con il Responsabile dell'Area;
- €. 200,00 per ogni difformità rispetto all'attuazione delle pulizie e del riordino degli ambienti;
- €. 500,00 per l'utilizzo di operatori con curriculum non conforme ai profili professionali minimi fissati nel presente capitolato;

In caso di recidiva nell'arco di validità del contratto sarà applicata una sanzione del valore doppio rispetto a quelli indicati in precedenza.

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale l'inadempienza che risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, il Comune si riserva di adottare misure più severe con formale atto del responsabile.

In ogni caso nell'ipotesi in cui il valore delle penali applicate dovesse essere superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, sarà possibile dar corso alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Gli addebiti devono essere contestati alla concessionaria entro i 10 giorni successivi dall'avvenuta conoscenza del fatto. L'aggiudicataria stessa può far pervenire nei 7 giorni lavorativi successivi le controdeduzioni all'addebito.

Qualora l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio:

- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dalla ditta, ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni;
- ritenga insufficienti gli elementi presentati dalla ditta a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dalla ditta stessa, comunicherà, entro il termine di trenta giorni, l'ammontare della penale che la concessionaria dovrà versare nel termine di 30gg, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di rivalersi sul deposito cauzionale o mediante ritenuta diretta sui pagamenti che l'Amministrazione deve effettuare all'aggiudicataria medesima.

Anche a seguito dell'applicazione di penalità l'Amministrazione Comunale mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.

Art. 18 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ'

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi del settore. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. L'appaltatore deve mettere a disposizione a proprie cure e spese i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore. La verifica di conformità è conclusa non oltre sei mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla sua emissione.

Art. 19 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose del Comune e/o di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno in tal senso.

Art. 20 - ASSICURAZIONE

E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento di che trattasi, l'affidatario dovrà depositare idonea garanzia resa ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 in favore del Comune.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'affidamento e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione dell'affidamento.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune, qualora, in fase di esecuzione dell'affidamento, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte del contraente, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto

Art. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'articolo 105 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1 lettera d) punto 2 del D.lgs. n. 50/2016. Nei casi previsti dall'articolo 105 comma 1 lettera d) punti 1) e 2) del D.lgs. n. 50/2016 le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative a soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il posse dei requisiti di qualificazione previsti dal D.lgs. 50/2016

Nei sessanta giorni successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.lgs. n. 159/2011

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016

Art. 23 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto d'appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'articolo 48 commi 17 e 18 dell'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016

Art. 24 - CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Comune, lo stesso sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal Comune compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto

In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra

Nel caso di sospensioni che superino $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto di indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui il Comune si opponga allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivati dal

prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (cfr. art. 107 comma 2 del D.lgs. n. 50/5016)

Art. 25 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

A partire dalla seconda annualità, alla scadenza del mese di stipula del contratto di ciascun anno (di seguito periodo di rilevazione) il prezzo offerto (di seguito Prezzo oggetto di rilevazione) potrà essere aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50(2016 in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'Anac , ovvero degli elenchi dei prezzi rilevati dall'Istat, oppure qualora i dati suindicati non siano disponibili, in base all'indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati , al netto dei tabacchi (cd FOI) (di seguito Indice di riferimento)

In particolare, si considererà, come misura massima di aggiornamento, la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del periodo di rilevazione

La revisione è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. Quindi, qualora la variazione percentuale dell'Indice di riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10% (di seguito Soglia di Variazione) il corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà aggiornato , previa istanza dell'appaltatore stesso in caso di revisione in aumento a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione, applicando al prezzo oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'indice di riferimento rispetto alla soglia di variazione (di seguito "Prezzo revisionato").

In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e previa istanza da effettuarsi a pena di decadenza entro 30 giorni decorrenti dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione

Art. 26 - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 el D.lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10/09/2003 n. 276. Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 105 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore pe il settore e per la zona nella quale le prestazioni si eseguono. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e per il suo tramite i subappaltatori trasmettono al Comune prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antiinfortunistici. Il subappaltatore per le prestazioni affidata in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazioni previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Comune provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di carattere morale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011) nonché i medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nella lettera di invito da

verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del cc, con il titolare del subappalto o del cottimo;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010
- d) che l'appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Comune, trasmetta allo stesso Comune la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto;
- e) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159*/2011

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge n. 646/82 così come modificato dall'articolo 2 del D.lgs. n. 139/95 convertito con modificazioni nella legge 246/1995.

Il Comune corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

Il subappaltatore in qualità di titolare dei dati è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al Comune, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio affidato. Inoltre è fatto obbligo all'appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Art. 27 - RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO E RECESSO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
- inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore dei servizi di cui al presente capitolato;
- discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto del contratto;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;

- la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
- nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
- se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
- mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Cassina de Pecchi e pubblicato sul sito del Comune
- nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo

In conseguenza della risoluzione del contratto è incamerata la cauzione, salva sempre l'azione per i danni derivati al Comune dalla anticipata risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione anticipata il Comune ha pure facoltà di requisire temporaneamente, in tutto o in parte, le attrezzature ed il relativo materiale, utilizzato dall'appaltatore per l'esplicazione del servizio, e di avvalersene per la continuazione del servizio, direttamente o per mezzo di persona o ditta, fino alla scadenza del contratto o quanto meno fino al nuovo conferimento della gestione del servizio.

Il corrispettivo dovuto per la requisizione, in difetto di accordo tra le parti, è stabilito da due periti nominati dalle parti stesse, con facoltà di nominare un terzo in caso di mancato accordo.

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

ART. 28 – OSSERVANZA DI LEGGI E RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e dagli altri atti della procedura, per quanto non in contrasto con esse ed in quanto compatibili, anche:

- dalle norme previste dal D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
- dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- dal dm 49/2018;
- dal D.lgs. n. 81/2008

• da tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

• da tutte le norme di qualsiasi genere applicabili al presente appalto

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione del contratto, in quanto applicabili.

Inoltre, nell'esecuzione delle prestazioni comprese nel servizio oggetto del presente appalto, l'Impresa si impegna e obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

La Ditta Aggiudicataria, qualora previsto dai CCNL applicati, dovrà offrire prelazione di assunzione ai dipendenti della Impresa precedentemente affidataria che risultassero prevalentemente adibiti ai servizi affidati, rispettandone qualifiche, trattamenti e livelli retributivi. In materia, si intendono richiamate le disposizioni dei CCNL delle categorie interessate.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa espresso richiamo all'osservanza delle normative vigenti in materia di appalti e servizi.